



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 10 / 2026

OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI PER POSA DI CAVI PER LA RETE IN FIBRA OTTICA SULLE VIE TRIESTE E MONTE TAGLIAFERRO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta dall'Impresa Nuovabai s.r.l. con sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 10 di posa di cavi interrati per la realizzazione della rete in fibra ottica, che nella maggior parte dei casi interessano la sede stradale e comportano la necessità di modifiche della viabilità ordinaria al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

ACCERTATO che la maggior parte dei predetti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori in oggetto sono relativi all'istituzione di "Restringimento della carreggiata" e "Sensi unici alternati", e riguardano lavori di primaria importanza per la collettività, insistenti su Vie in oggetto;

CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento valido per il periodo 18.02.2026 – 20.02.2026, che preveda temporanee modifiche della circolazione stradale, sempre precedute dalla posa in opera della prescritta segnaletica stradale, sulle Vie Trieste e Monte Tagliaferro;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

1) **nel periodo compreso tra il 18.02.2026 e il 20.02.2026**, in concomitanza con gli interventi di posa di cavi interrati per la realizzazione della rete in fibra ottica sulle Vie Trieste e Monte Tagliaferro le seguenti modifiche temporanee della circolazione stradale:

a) restringimenti della carreggiata senza la previsione di senso unico alternato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga almeno 4,50 metri;

c) restringimenti della carreggiata, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga meno di 4,50 metri, con l'istituzione di senso unico alternato regolato da personale incaricato;

2) le suddette modifiche viabilistiche non potranno avere durata superiore al tempo strettamente necessario alla conclusione di ogni singolo intervento/cantiere; in ogni caso, al termine della giornata di lavoro la strada dovrà essere lasciata sgombra e la circolazione dovrà avvenire in condizioni di normalità;

3) Sarà obbligo esclusivo dell'Impresa Nuovabai s.r.l. con sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 10, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, almeno 48 ore prima dell'insediamento di ogni singolo cantiere stradale, il Comando di Polizia Locale ed il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona indicando con completezza la data, il luogo preciso, la durata dell'intervento e la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori;

b) installare i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente Ordinanza: restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione e la tutela dell'incolumità dei pedoni, secondo le norme in vigore (in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali);

c) rispettare le eventuali prescrizioni che dovessero giungere dal Comando di Polizia Locale in seguito alle comunicazioni di cui al punto a), ivi compreso l'eventuale motivato divieto di iniziare i lavori;

5) nel caso sorgessero esigenze di modifiche della circolazione stradale diverse da quelle sopra previste, dovrà essere avanzata specifica e preventiva richiesta e, ove necessario, adottata un'apposita ordinanza.

Ogni eventuale danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza e dalle norme in materia di cantieri stradali sarà ascritto all'esclusiva responsabilità della ditta operante.

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)